

STATUTO

G&G SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA TRE VENEZIE 166/A

Numero REA: TR - 351150

Codice fiscale: 01665810550

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla raccolta n. 32.770	
	<u>STATUTO SOCIALE</u>	
	TITOLO I	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Società cooperativa denominata " G&G	
	Società Cooperativa Sociale ".	
	Art. 2 - SEDE	
	La sede legale della Società è nel Comune di Terni.	
	La cooperativa potrà istituire, trasferire o	
	sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative,	
	filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio	
	nazionale ed all'estero.	
	Art. 3 - DURATA	
	La Società ha durata illimitata e potrà, con	
	deliberazione dell'Assemblea dei Soci, essere sciolta	
	anticipatamente.	
	Art. 4 - SCOPO	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo	
	commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei	
	servizi, commissionate anche da Enti pubblici o	
	mediante la partecipazione a gare di appalto, il tutto	
	finalizzato all'inserimento occupazionale di persone	

	svantaggiate ed ispirato ai principi della mutualità,	
	ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n.	
	381/1991.	
	Le finalità mutualistiche della società si intendono	
	rivolte all'interesse dei soci lavoratori secondo le	
	direttive che saranno impartite dall'Organo	
	Amministrativo e dall'Assemblea dei soci in relazione	
	alle corrispondenti competenze. In nessun caso	
	interessi particolari di soci o gruppi di soci	
	potranno prevalere su quelli generali.	
	Art. 5 - OGGETTO	
	Per il conseguimento del proprio scopo mutualistico e	
	nei limiti stabiliti dalla normativa, la cooperativa,	
	tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti	
	dei soci, si propone di esercitare, in Italia ed	
	all'estero, le seguenti attività:	
	- produzione e commercio (sia all'ingrosso che al	
	dettaglio e in tutte le forme consentite dalla	
	normativa vigente) di prodotti alimentari; il	
	commercio al minuto e all'ingrosso di generi e	
	prodotti alimentari e non attraverso la gestione di	
	supermercati, mini-market, bar, negozi di alimentari e	
	generi vari; import-export di prodotti alimentari.	
	Tali attività verranno svolte secondo i principi di	
	mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512	

	c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni	
	lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di	
	non soci.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere in via	
	strumentale e non prevalente qualunque attività	
	connessa o affine a quelle sopraelencate utili al	
	conseguimento degli scopi sociali, e compiere tutte le	
	operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La Cooperativa per agevolare il conseguimento e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto ed	
	entro i limiti della normativa vigente, può:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;	
	- adottare procedure di programmazione pluriennali	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, approvate annualmente dall'assemblea in	
	sede di approvazione dei bilanci, previo parere	
	dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa. Le procedure di	
	programmazione pluriennali vengono elaborate	
	dall'organo amministrativo il quale le propone	
	all'assemblea per l'approvazione.	
	- concorrere ad aste pubbliche o private, a gare di	

	appalto sia pubbliche che private, licitazioni o	
	trattative private e in particolare stipulare	
	convenzioni di cui all'art. 5 della Legge 381 del 1991.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre	
	organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo. Potrà istituire circoli culturali e di	
	promozione sociale per i propri soci, loro famigliari,	
	assistiti e collaboratori sociali; potrà aderire a	
	gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545	
	- septies del codice Civile.	
	La cooperativa può altresì, sempre in via strumentale	
	e non prevalente, assumere interessenze e	
	partecipazioni in enti o società aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, con espressa	
	esclusione ai fini di collocamento sul mercato,	
	rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere,	
	anche reali, ma non nei confronti del pubblico.	
	Art. 6 - REQUISITI MUTUALISTICI	
	La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità	
	prevalente, in relazione al tipo di scambio	
	mutualistico realizzato, così come determinato al	

	precedente articolo 4.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati,	
	documentano la condizione di prevalenza, di cui al	
	precedente comma di questo articolo, nella nota	
	integrativa al bilancio d'esercizio, evidenziando	
	contabilmente i parametri determinati dall'articolo	
	2513 c.c.	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati	
	sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci	
	cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né	
	successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione quanto residua del	
	patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati. Nella costituzione e nella	

	esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento.	
	Art. 7 - REGOLAMENTI	
	I criteri e le regole, inerenti allo svolgimento	
	dell'attività sociale, saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dall'Organo	
	Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ma	
	con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	Un regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 6	
	della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m., disciplinerà	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica dei soci, sociale e	
	lavorativa, l'organizzazione e l'articolazione in	
	categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello	
	amministrativo.	
	Un altro regolamento interno, redatto ai sensi	
	dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,	
	della Deliberazione del Comitato Interministeriale per	
	il Credito e il risparmio del 3 marzo 1994 e della	
	Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994,	
	disciplinerà la raccolta del prestito da soci	
	prevedendo la disciplina della raccolta dei fondi e	
	del funzionamento degli schemi di garanzia approntati	
	obbligatoriamente a favore dei soci.	

	Un ulteriore regolamento interno disciplinerà	
	l'attribuzione dei ristorni.	
	TITOLO II	
	Art. 8 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero	
	illimitato di quote del valore di Euro 25	
	(venticinque) ciascuna.	
	Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà	
	mai scendere al di sotto di Euro 25 (venticinque).	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della	
	quota è quello previsto dall'art. 2525, comma 2, del	
	c.c.	
	Le quote sono nominative e non potranno essere	
	sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in	
	garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo;	
	le stesse non sono trasferibili per atto tra vivi ai	
	sensi dell'art. 2530 c.c..	
	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le	
	quote dei soci volontari di cui al successivo art.13.	
	Art. 9 - IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'. STRUMENTI DI	
	FINANZIAMENTO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte	

	indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di	
	cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904,	
	ivi incluse le somme versate dai soci a titolo di	
	"quota di ammissione" di cui al seguente art. 10;	
	dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci defunti; nonché da qualsiasi altro bene o	
	introito, ammesso dalla legge, che pervenga alla	
	Società Cooperativa a titolo gratuito.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari,	
	secondo le norme dettate rispettivamente dagli	
	articoli 2483 e seguenti e 2526 u.c. del c.c.	
	TITOLO III	
	Art. 10 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci sia le persone	
	fisiche che le persone giuridiche, private e	
	pubbliche, nei limiti di legge.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre che	
	dell'importo della quota sociale sottoscritta, di una	
	somma a titolo di "quota di ammissione" eventualmente	
	determinata dall'Assemblea dei soci, su proposta	

	dell'Organo Amministrativo.	
	Il versamento della quota sociale e dell'eventuale	
	quota di ammissione dovrà improrogabilmente avvenire	
	entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione	
	di ammissione qualora l'aspirante socio non presenti,	
	all'atto della domanda di ammissione, esplicita	
	richiesta di rateazione che comunque deve essere	
	espressamente accettata dall'Organo Amministrativo.	
	Il socio che entro i termini stabiliti o concordati	
	non esegua l'intero versamento sia della quota sociale	
	che della eventuale quota di ammissione, può essere	
	escluso nei modi e nelle forme stabilite al seguente	
	art. 20 del presente Statuto.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone	
	fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, che	
	abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale	
	della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa, ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la	
	loro ammissione, possono essere soci le persone	
	giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	

	contrasto con quelli della Cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi	
	come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono infine essere soci i volontari di cui alla	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Art. 11 - AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne	
	domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La	
	domanda deve contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di	
	nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;	
	b) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere	
	e della modalità di pagamento;	
	c) la richiesta motivata di ammissione ad una	
	particolare categoria di soci;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al	
	presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persona giuridica, in aggiunta ai punti	
	b) e d) che precedono:	
	e) l'esatta denominazione sociale;	
	f) la sede legale;	

	g) estremi identificativi del rappresentante legale;	
	La persona giuridica deve altresì allegare un	
	certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente	
	C.C.I.A.A. dal quale risultino i poteri conferiti al	
	rappresentante legale e che la società è nel libero	
	esercizio della sua attività non trovandosi in stato	
	di fallimento, amministrazione controllata, concordato	
	preventivo o liquidazione.	
	Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a	
	socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale	
	rappresentante, e deve essere corredata da copia	
	dell'atto costitutivo e dalla deliberazione	
	dell'organo competente.	
	Art. 12 - AMMISSIONE DEI SOCI	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle	
	cause di incompatibilità indicate in detto articolo,	
	delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i	
	presupposti per l'ammissione, come di tutte le	
	condizioni ostative contemporaneamente riscontrate,	
	nonché delle effettive esigenze e necessità della	
	cooperativa. La delibera di ammissione diventerà	
	operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che	
	da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato	
	l'intero versamento della quota sociale.	

	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In	
	questo caso l'aspirante socio può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande	
	di ammissione non accolte.	
	Nella propria relazione annuale, l'Organo	
	Amministrativo deve relazionare all'Assemblea riguardo	
	i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione	
	di nuovi soci.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri	
	documenti e notizie che ritenga necessari per la	
	verifica della sussistenza dei requisiti per	
	l'ammissione come socio.	
	Art. 13 - SOCI VOLONTARI	
	Sono soci volontari coloro che prestano l'attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 ed	
	abbiano capacità, attitudini e specializzazione per	
	svolgere l'attività all'interno della cooperativa al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 14 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie	

	speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i	
	soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano	
	manifestato interesse alla formazione ovvero	
	all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale	
	ammissione sono da ritenersi integrate da quanto	
	contenuto nel regolamento interno relativamente alle	
	modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto	
	lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali	
	prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa	
	correlata al grado di formazione ad inserimento	
	raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea	
	dei soci, senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non	
	superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi	
	a godere dei diritti spettanti agli altri soci	
	cooperatori salvo che vengano esclusi qualora non	
	abbiano maturato le necessarie competenze.	
	Art. 15 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI	
	La società cooperativa può emettere strumenti	
	finanziari, privi di diritti di amministrazione,	
	riservati esclusivamente ad investitori qualificati	
	secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma	
	del codice civile.	
	Art. 16 - DOVERI DEI SOCI	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale	

	sociale sottoscritta e l'eventuale quota di	
	ammissione, nei termini e con le modalità stabilite	
	dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:	
	a) all'osservanza del presente statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	b) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla	
	attività dell'impresa sociale a seconda delle	
	necessità della stessa. La prestazione di lavoro	
	integra la prestazione mutualistica cui i soci sono	
	tenuti.	
	Art. 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, esclusione	
	e morte, se persona fisica; per recesso, esclusione,	
	scioglimento e liquidazione, se persona giuridica.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne	
	sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 18 - RECESSO	
	Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve	
	farne domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a	
	cura dell'Organo Amministrativo, al quale spetta di	

	accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai	
	commi che seguono.	
	Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti	
	dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una	
	causa esterna che gli impedisca oggettivamente di	
	partecipare al conseguimento delle scopo sociale e	
	comunque, stante la durata illimitata della società,	
	permane il diritto di recesso del socio, a norma	
	dell'art. 2473 c.c., da esercitare con un preavviso di	
	180 giorni.	
	Non è previsto recesso parziale del socio.	
	Art. 19 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla	
	liquidazione della quota salvo che non dichiarare di	
	volere subentrare nella posizione di socio del	
	soggetto deceduto. In tale caso la quota si	
	trasferisce all'erede sempre che ricorrano i requisiti	
	per l'ammissione in cooperativa e quindi potrà	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare	
	nella partecipazione del medesimo, dovrà darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo della	
	cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art.	
	2528 c.c.	

	In caso di pluralità di eredi, questi dovranno	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota	
	sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	In caso di estinzione della persona giuridica socia,	
	di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del	
	cessionario nella qualità di socio, di perdita dei	
	requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione	
	delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art.	
	2535 c.c.	
	Art. 20 - ESCLUSIONE DEI SOCI	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531	
	c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio,	
	morale e materiale, alla Società, ostacolando il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti	
	a qualsiasi titolo alla Società;	
	5. svolga attività in contrasto o concorrente con	
	quella della società;	
	6. non osservi le disposizioni contenute nello statuto	
	o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese	

	dagli organi sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le	
	persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento	
	del rapporto sociale;	
	8. senza giustificazione non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee dei soci regolarmente	
	convocate.	
	Può altresì essere escluso dalla Società, sempre con	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio che	
	senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque	
	titolo verso la società e/o nei confronti del quale	
	viene assunto un provvedimento di interruzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo, o per	
	inadempimento nel caso di rapporto di lavoro non	
	subordinato.	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo	
	Amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione, il socio può	
	proporre opposizione ai sensi di legge.	
	Art. 21 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di	

	recesso o di esclusione ha effetto dalla	
	corrispondente annotazione nel libro dei soci e	
	determina anche l'immediata estinzione dei rapporti	
	mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estingueranno con la liquidazione della quota di	
	capitale sociale.	
	Art. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al	
	rimborso delle sola quota sociale versata a norma	
	dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle	
	riserve, che saranno destinate, in sede di	
	liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei 180	
	(centottanta) giorni successivi all'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione	
	o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di	
	rapporto è avvenuta entro il termine dell'esercizio.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei	
	confronti della Società, si compenseranno, fino a	
	concorrenza dell'importo minore, con il suo credito	
	per il rimborso delle quote sociali.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore	
	al valore nominale della quota effettivamente versata	
	salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa	

	stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a	
	pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al	
	socio ai sensi dell'art. 2545 - quinquies e 2545 -	
	sexies la liquidazione, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposta in più rate entro il	
	termine massimo di anni 1 (uno).	
	In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la	
	qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano	
	applicazione i limiti previsti dalla legge e dal	
	presente statuto circa il divieto della distribuzione	
	delle riserve ai soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	Art. 23 - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale.	
	Art. 24 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	

	risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	libro dei soci.	
	In caso di malattia o di impedimento, il socio assente	
	può farsi rappresentare da altro socio mediante delega	
	scritta che può essere rilasciata anche in calce	
	all'avviso di convocazione e che deve essere	
	conservata a cura della società. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di cinque soci. Non possono essere	
	mandatari nè gli amministratori nè i dipendenti della	
	società.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia	
	il valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica ha diritto a più voti	
	fino ad un massimo di cinque da attribuirsi ognuno per	
	ogni 5.000 (cinquemila) euro di quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale.	
	Possono essere convocate anche altrove, ma sempre in	
	Italia, e purché il diverso luogo di convocazione non	
	comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei	
	soci.	
	Purché ricorrano i presupposti di legge e purché sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, l'Organo	
	Amministrativo potrà scegliere che l'avviso di	
	convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:	

	a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci	
	iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali	
	od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra	
	indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in	
	copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data	
	del ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a	
	tutti i soggetti interessati.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente	
	dell'Organo Amministrativo e, in caso di suo	
	impedimento, dal Vice Presidente; in caso di	
	impedimento, l'Assemblea designa a presiederla un	
	socio tra i presenti.	
	Art. 25 - L'ASSEMBLEA	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in	
	volta il numero;	
	- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta	
	la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in	
	caso di rigetto delle stesse da parte dell'Organo	
	Amministrativo e qualora l'aspirante socio ne faccia	
	richiesta;	

	- delibera sulle altre materie concernenti la	
	gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo	
	Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo	
	amministrativo, nonché sulla responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Può essere convocata in un termine	
	maggiore, non superiore in ogni caso a 180	
	(centottanta) giorni, ove ricorrano i presupposti di	
	legge. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte	
	l'Organo Amministrativo lo crede necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto con indicazione della	
	materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da	
	almeno un decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La comunicazione di convocazione deve contenere	
	l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione	
	del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora	
	della prima e dell'eventuale seconda convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento di tali formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi	

	diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si	
	opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso	
	in assemblea dovrà essere prodotta una dichiarazione	
	scritta da parte degli assenti (redatta su qualsiasi	
	supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla	
	cooperativa con qualsiasi sistema di comunicazione,	
	compresi il telefax e la posta elettronica) da	
	conservarsi in atti della cooperativa, da cui risulti	
	che essi sono informati della riunione assembleare.	
	L'assemblea può tenersi, anche con interventi	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per	
	audio conferenza o video conferenza, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci e che	
	siano stati indicati nell'avviso di convocazione i	
	luoghi audio/video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono	
	presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al	
	presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli	
	stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se	

	redatta, la documentazione predisposta per la	
	riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante	
	di percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione e consentendo agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	corrispondenza secondo le modalità operative previste	
	nello specifico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la	
	scheda di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed	
	il termine entro il quale deve pervenire al	
	destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	Art. 26 - L'ASSEMBLEA	
	L'assemblea delibera altresì:	
	- sulla modifica dell'atto costitutivo;	
	- sullo scioglimento della Società e sulla nomina e	

	sui poteri dei liquidatori;	
	- sugli altri argomenti riservati dalla legge.	
	Art. 27 - ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E	
	DELIBERATIVI.	
	L'Assemblea relativamente alle materie di cui al	
	superiore art. 25 dello statuto è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza dei voti di	
	tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci presenti e rappresentati.	
	In tali ipotesi, l'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati	
	all'adunanza.	
	Art. 28 - ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E	
	DELIBERATIVI.	
	L'Assemblea relativamente alle materie di cui al	
	superiore art. 26 dello statuto è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza dei voti di	
	tutti i soci e le delibere sono prese con la	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti	
	o rappresentati in assemblea;	

	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di	
	tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i	
	soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	Art. 29 - ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Se la società cooperativa ha emesso strumenti	
	finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale	
	di ogni categoria è convocata dagli amministratori	
	della società o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di	
	un terzo dei possessori di detti strumenti.	
	L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori	
	di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su	
	tutti gli oggetti di comune interesse:	
	- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di	
	ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità	
	verso gli stessi;	
	- su eventuali controversie sorte con la cooperativa	
	emittente e possibili conseguenti rinunce o	
	transazioni;	
	- sulla costituzione del fondo spese necessario per	
	tutelare gli interessi comuni dei possessori degli	
	strumenti finanziari e per la redazione del documento	

	sintetizzante il suo utilizzo;	
	- per l'approvazione di eventuali delibere	
	dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i	
	possessori di strumenti finanziari;	
	- sull'esercizio di eventuali diritti di	
	partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria	
	al momento della emissione degli strumenti finanziari.	
	Art. 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un minimo di tre ed un	
	massimo di sette consiglieri secondo quanto stabilito	
	dall'assemblea all'atto della nomina e scelti anche	
	tra non soci. La maggioranza degli amministratori è	
	scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina ma	
	comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Art. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla	

	legge e dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione con competenza	
	esclusiva può nominare:	
	- il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;	
	- il Direttore Generale della Società;	
	- i membri dei Comitati Esecutivo.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELEGA DEI	
	POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi	
	poteri nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475	
	c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori	
	speciali incaricati di compiere gli atti o categorie	
	di atti espressamente indicati nella delibera di	
	nomina.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Art. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vice	
	Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede	
	legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera	
	raccomandata A.R. o e-mail, purchè vi sia la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima	

	della riunione. Il Consiglio può essere convocato in	
	un termine più breve, purché non inferiore ad un	
	giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a	
	mano o e-mail, sempre che vi sia la prova	
	dell'avvenuto ricevimento e i Consiglieri siano	
	preventivamente informati degli argomenti da trattare.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del	
	Consiglio si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito	
	seguire la discussione e intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il Segretario che redige il verbale della	
	riunione.	
	È ammesso il voto per corrispondenza secondo le	
	modalità già definite per l'Assemblea dei soci.	
	Art. 34 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERAZIONI	
	Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque	
	di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza	
	di convocazione, quando siano presenti o partecipino	
	alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente,	

	in forma collegiale, con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni	
	risultano da processi verbali che, trascritti in un	
	apposito libro, vengono firmati dal Presidente della	
	seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Art. 35 - PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci,	
	i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se	
	del caso, il Vice Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli	
	amministratori delegati, nei limiti della delega	
	conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente;	
	dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova	
	la firma del Vice Presidente.	
	Il Presidente, in esecuzione di delibera del Consiglio	
	di Amministrazione, potrà conferire speciali procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura	

	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Ha anche la facoltà di nominare Avvocati e	
	Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 36 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in	
	via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un	
	revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	
	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica	
	o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.	
	2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di	
	revisione legale dei conti, se non diversamente	
	deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c..	
	TITOLO V	
	Art. 37 - IL BILANCIO D'ESERCIZIO	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1°	
	gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli	
	amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con	
	la relazione ed i documenti giustificativi, almeno	
	trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea	
	che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme	

	con le eventuali relazioni degli amministratori, e dei	
	sindaci (se nominati), nella sede della società	
	durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e	
	finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro	
	procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera	
	sulla destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali	
	sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile	
	fra i soci cooperatori.	
	2. Una quota nella misura prevista dalla legge sarà	
	devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con	
	le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.	
	3. Del residuo, una quota potrà essere destinata alla	
	rivalutazione delle quote del capitale sociale nei	
	limiti di legge.	
	4. Del residuo, una quota potrà essere destinata alla	
	distribuzione di dividendi ai soci, nel limite fissato	
	per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	
	all'art. 2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2514 c.c..	

	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che	
	successivamente allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare	
	che la totalità degli avanzi netti di gestione venga	
	devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai	
	numeri 1 e 2 del presente articolo.	
	Si applicano quindi tutti i divieti e i limiti di cui	
	all'art. 2514 c.c..	
	La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare presso il proprio	
	sito internet il bilancio sociale, redatto ai sensi	
	dell'Art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo N. 112 del	
	2017.	
	Art. 38 - I RISTORNI	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare	
	esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla	
	gestione svolta nei loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare	
	in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone	
	l'inserimento nel conto economico del bilancio da	
	presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.	

	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni,	
	ne determina i corrispondenti termini e modalità	
	scegliendo all'interno dei seguenti criteri:	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	2. aumento gratuito di capitale sociale;	
	3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO VI	
	Art. 39 - SCIoglimento	
	In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci ai sensi	
	degli articoli 26 e 28 dello statuto determina le	
	modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più	
	liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale	
	residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L.	
	59/1992.	
	TITOLO VII	
	Art. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali e aventi ad oggetto diritti disponibili e ove	
	non sia necessario l'intervento del pubblico ministero	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro	
	la cooperativa, ivi comprese quelle relative ai	

	rapporti con gli organi sociali, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione,	
	secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di Terni, con gli effetti	
	previsti dagli artt. 38 ss. D. Lgs. 5/2003.	
	Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda	
	o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto.	
	Ogni controversia non risolta tramite la	
	conciliazione, come prevista nella presente clausola,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
	domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale	
	secondo diritto in conformità del Regolamento della	
	Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Terni	
	che provvederà alla nomina di un arbitro, nel rispetto	
	del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Art. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto,	
	valgono le disposizioni di legge previste dagli	
	articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle	
	leggi speciali che eventualmente disciplinano la	
	cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione,	

37 di 37